



Comunicazione per sconto in fattura o cessione del credito delle spese del 2020 entro il 31 marzo 2021

Con la presente desideriamo informare che, con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. 51374 è **stato prorogato al 31.3.2021 il termine entro cui deve essere trasmessa la comunicazione per la cessione della detrazione o il c.d. "sconto in fattura"** da parte dei contribuenti che hanno sostenuto le spese nell'anno 2020.

Il termine, originariamente fissato al 16.3.2021 dal provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020, par. 4.1, **è differito soltanto con riguardo alle spese sostenute nel 2020**. Il momento di sostenimento della spesa si individua:

- **in base al principio di cassa**, ossia la data del pagamento, quando le spese sono sostenute dal beneficiario dell'agevolazione **al di fuori dell'esercizio di attività di impresa**;
- in base al principio di competenza economica, di cui all'art. 109 del TUIR, quando **le spese sono sostenute dal beneficiario dell'agevolazione nell'esercizio di impresa**.

Premessa

Con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. 51374, è stato **prorogato il termine per l'invio della comunicazione dell'opzione per il c.d. "sconto in fattura" o per la cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel corso del 2020** per gli interventi elencati dall'art. 121 co. 2 del DL 34/2020.

Osserva

Per effetto del citato provvedimento, **il termine** originariamente previsto per il 16.3.2021 per l'invio della comunicazione **è stato, infatti, spostato al 31.3.2021**.

Contesto normativo

Per effetto di quanto previsto dall'art. 121 del DL 34/2020, **i soggetti che sostengono**, negli anni 2020 e 2021 (nonché 2022, limitatamente agli interventi che accedono al superbonus del 110% di cui all'art. 119), spese **per gli interventi elencati al successivo co. 2 della medesima disposizione possono optare**, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- **per un contributo**, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, **anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi** e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la **cessione di un credito d'imposta di pari ammontare**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi **gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari**.

Tale opzione potrà essere esercitata mediante la trasmissione di un'apposita comunicazione da inviare per **via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo** al sostenimento delle spese (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847, § 4).

Osserva

Per effetto del menzionato provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. 51374, per le spese sostenute nel 2020, **il termine per l'invio della comunicazione è stato differito al 31.3.2021**.

Il **mancato invio della comunicazione nei termini** e con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847 **rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria**.

Tipologia di interventi per i quali è possibile esercitare l'opzione

Ai sensi dell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, **l'opzione può validamente essere esercitata per le seguenti detrazioni "edilizie"**:

- **detrazione IRPEF** per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** di cui alle lett. a), b) e h) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR;
- **detrazione IRPEF/IRES** per gli **interventi di riqualificazione energetica** degli edifici - c.d. "ecobonus" - di cui all'art. 14 del DL 63/2013 e commi da 344 a 347 dell'art. 1 della L. 296/2006, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in versione superbonus 110% ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 119 del DL 34/2020;

- ➔ **detrazione IRPEF/IRES** spettante per tutti gli **interventi di miglioramento sismico** di cui all'art. 16 commi 1-bis - 1-septies del DL 63/2013 (c.d. "sismabonus"), compresi quelli per i quali compete la detrazione in versione 110% ai sensi del co. 4 dell'art. 119 del DL 34/2020;
- ➔ **detrazione IRPEF/IRES** per gli **interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti**, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate");
- ➔ **detrazione IRPEF/IRES per l'installazione di colonnine** per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi del co. 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.

Individuazione del momento di sostenimento della spesa

Ai fini dell'individuazione del momento in cui **la spesa può considerarsi sostenuta occorre effettuare una distinzione**, in quanto (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 24, § 4):

- ➔ se **le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa**, il periodo di imposta del loro sostenimento **deve essere individuato in base al principio di cassa** (a rilevare non è, dunque, il momento di avvio, di effettuazione o di ultimazione degli interventi, bensì il momento in cui viene effettuato il pagamento della spesa);
- ➔ se, invece, le spese **sono state sostenute nell'esercizio di impresa**, il momento del loro sostenimento deve essere individuato **avendo riguardo al principio di competenza** (a rilevare non è, quindi, né il momento di avvio dei lavori, né quello in cui avviene il pagamento della spesa, bensì quello in cui le spese possono considerarsi sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa, in base ai principi stabiliti dall'art. 109 del TUIR).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti